

*Comune di Serra San Bruno*



**Comune di Serra San Bruno**

**REGOLAMENTO**  
per l'applicazione della  
**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

- Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 Concessioni e/o autorizzazioni
- Art. 4 Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 5 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 6 Occupazione d'urgenza
- Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 Obblighi del concessionario
- Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 Costruzioni delle gallerie sotterranee

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

- Art. 13 Classificazione del comune
- Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Soggetti passivi
- Art. 17 Durata dell'occupazione
- Art. 18 Criterio di applicazione della tassa
- Art. 19 Misura dello spazio occupato
- Art. 20 Passi carrabili
- Art. 21 Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 22 Distributori di carburanti
- Art. 23 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 24 Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari
- Art. 26 Maggiorazioni della tassa
- Art. 27 Riduzioni della tassa permanente
- Art. 28 Passi carrabili - Affrancazione della tassa
- Art. 29 Riduzione tassa temporanea
- Art. 30 Esenzione dalla tassa
- Art. 31 Esclusione dalla tassa
- Art. 32 Sanzioni ed interessi
- Art. 33 Versamento della tassa
- Art. 34 Accertamenti

Art. 35 Rimborsi

Art. 36 Entrata in vigore

Allegato A

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc., nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e 28 dicembre 1993, n° 566 modificativo di detto D. Lgs., e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 1**

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione**

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal funzionario responsabile su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

#### **Articolo 2**

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa e l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Ai proprietari dei negozi antistanti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse con preferenza sugli altri richiedenti.
6. Nel caso di richieste di aree antistanti attività commerciali il funzionario responsabile dovrà informare il titolare dell'attività stessa il quale potrà entro cinque giorni esercitare la prelazione.
7. Nei casi diversi da quelli previsti ai precedenti punti 5) e 6), quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione viene rilasciata, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

#### **Articolo 3**

### **Concessioni e/o autorizzazioni**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal funzionario responsabile sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza e revoca della stessa.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il funzionario responsabile dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento.
5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e di pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

### **Articolo 4**

#### **Denuncia occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n° 507/93, il beneficiario della concessione e/o autorizzazione dovrà presentare la denuncia d'occupazione, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del comune che deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè, non si verificano variazioni nell'occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo o le modalità d'uso.

### **Articolo 5**

#### **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

### **Articolo 6**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere fatta dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale a mano, via fax o con telegramma.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nell'apposito Regolamento delle sanzioni.

3. Per quanto riguarda le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

#### **Articolo 7**

##### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

#### **Articolo 8**

##### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o da altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto di rilascio;

- le violazioni delle norme di legge o di regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei sessanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e, nei trenta giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Articolo 9**

##### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse. 2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interesse o quant'altro (art. 41, comma 1D. Lgs. 507/93).

#### **Articolo 10**

##### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione a qualsiasi titolo.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

5. Per le occupazioni temporanee è dovuta la tassa giornaliera per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, come stabilito dall'art. 77 del D. Lgs. 507/93.

### **Articolo 11**

#### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il funzionario responsabile, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

### **Articolo 12**

#### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. 507/93, impone un tributo "una tantum" pari al Cinquanta per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

Con il presente titolo viene disciplinata l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. 566 del 28 dicembre 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 13**

#### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V<sup>^</sup> classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione dell'organo competente con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 14**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42 e allegato (A) al presente regolamento.

### **Articolo 15**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe vengono determinate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. Se non diversamente stabilite, si applicano le tariffe minime.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, D. Lgs. 507/93 nelle seguenti proporzioni:
  - prima categoria 100 per cento;
  - seconda categoria 75 per cento.

### **Articolo 16**

#### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### **Articolo 17**

#### **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D. Lgs. 507/93 ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 18**

#### **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D. Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore; non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione:

Le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

### **Articolo 19**

#### **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, D. Lgs. 507/93 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento a metro quadrato o metro lineare superiore.

### **Articolo 20**

#### **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, D. Lgs. 507/93 la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

### **Articolo 21**

#### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

### **Articolo 22**

#### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, D. Lgs. 507/93, la tassa va applicata ai distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.



3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la stessa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua, dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

### **Articolo 23**

#### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e generi vari, con conseguente occupazione di suolo o soprassuolo pubblico, è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

### **Articolo 24**

#### **Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1-2, D. Lgs. 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. Per le occupazioni temporanee si applica: fino al 14° giorno tariffa intera; oltre il 14° giorno il 50 per cento di riduzione.

3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa, ai sensi dell'art. 47, comma 5, D. Lgs. 507/93.

### **Articolo 25**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari**

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 1 e 47, comma 1, D. Lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, D. Lgs. 507/93 per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

### **Articolo 26**

#### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, D. Lgs. 507/93 per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, D. Lgs. 507/93 per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata, per ciascuna categoria, del 50 per cento.

### **Articolo 27**

#### **Riduzione della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) Ai sensi dell'art. 42, comma 5, D. Lgs. 507/93, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;

b) ai sensi dell'art. 44, comma 2, D. Lgs. 507/93, la tariffa di occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;

c) ai sensi dell'art. 44, comma 3, D. Lgs. 507/93, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;

d) ai sensi dell'art. 44, comma 6, D. Lgs. 507/93, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. Sull'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;

e) ai sensi dell'art. 44, comma 8, D. Lgs. 507/93, per le aree antistanti gli accessi carrabili o pedonali, concesse su espressa richiesta degli aventi diritto, previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata, e per una superficie massima di 10 mq., la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.

f) ai sensi dell'art. 44, comma 9, D. Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

g) ai sensi dell'art. 44, comma 10, D. Lgs. 507/93, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 30 per cento.

### **Articolo 28**

#### **Passi carrabili - Affrancazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, D. Lgs. 507/93 la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Articolo 29**

#### **Riduzioni tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45, D. Lgs. 507/93:

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - comma 5 ed art. 42 comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, la superficie sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
  - comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
  - comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta al 50 per cento;
  - comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;
- In ogni caso le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 per mq. e per ogni giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

### **Articolo 30** **Esenzione della tassa**

1. Sono esenti dal pagamento tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative di stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili e i parcheggi destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
  - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
  - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a quattro ore;

d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

### **Articolo 31**

#### **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, D. Lgs. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, D. Lgs. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio Statale.

### **Articolo 32**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. Si applicano le sanzioni e gli interessi come disposto dall'apposito regolamento comunale o in mancanza quelle minime previste dalla legge.

### **Articolo 33**

#### **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente postale, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

5. Per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione è disposta mediante convenzione a tariffa ridotta, il versamento deve essere effettuato almeno 30 giorni prima del periodo di riferimento dell'occupazione. In ogni caso il primo versamento deve essere effettuato con le modalità previste dal comma precedente.

### **Articolo 34**

#### **Accertamenti**

In materia di accertamenti si applica l'art. 51 del D. Lgs. 507/93.

### **Articolo 35**

#### **Rimborso**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Si applica l'art. 18 del Regolamento generale delle Entrate.

### **Articolo 36**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90, e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO A

alla Deliberazione n.            del                            concernente "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E STRADE COMUNALI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

**Spazi ed aree pubbliche classificate nella prima categoria**

<b>N. ord.</b>	<b>Definizione</b>	<b>Denominazione</b>
1	Corso	Umberto I
2	Piazza	Mons. Barillari
3	''''''	A. Tedeschi
4	''''''	S. Giovanni
5	''''''	C. Tucci
6	''''''	Asilo infantile
7	''''''	S.T.G. Scrivo
8	''''''	Guido
9	''''''	Nenni
10	Strada	Via A. de Gasperi
11	''''''	Via A. Moro
12	''''''	Via Della Pace
13	''''''	Viale Marconi e strade limitrofi
14	''''''	S.S. 110
15	''''''	Via Vittorio Emanuele III
16	''''''	Via G. Matteotti
17	''''''	Via della Libertà
18	''''''	Via Catanzaro
19	Area	Area destinata al mercato
20	''''''	Località Certosa
21	''''''	Località Santa Maria
22	''''''	Località San Rocco
23	Aree e Strade	Tutte le vie, piazze e aree di volta in volta destinati a mercati e fiere, nei limiti temporali cui lo sono

**Spazi ed aree pubbliche classificate nella seconda categoria**

Si ricomprendono nella seconda categoria tutte le strade e le aree comunali non incluse nella categoria Prima.